

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 07/07/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

ERCOLANI GIORGIO, Presidente FARANDA PIETRO VINCENZO, Relatore MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice

in data 07/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 863/2023 depositato il 22/02/2023



contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Milano

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210057519435000 RITENUTE ALL FO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso a questa Corte di Giustizia la parte in epigrafe, nella sua qualità di ex rappresentante legale della di dichiarata fallita con la sentenza n. 38/2020 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 17.01.2020, ha impugnato una cartella esattoriale portante iscrizioni relative al controllo automatizzato del Modello 770 S anno 2015, sostenendone l'illegittimità perché gli amministratori o liquidatori non rispondono mai in via solidale dei debiti contratti dalla società, salvo casi di mala gestio o di responsabilità accertata e comprovata dell'amministratore e/o rappresentante, nella gestione e direzione dell'attività imprenditoriale. Richiama parte ricorrente una recente sentenza della Suprema Corte che qualifica l'ipotesi di responsabilità posta dall'art. 36, a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, come un'ipotesi particolare di responsabilità per obbligazione propria ex lege, che ha prioritariamente natura civilistica e non tributaria, originata da un credito, proprio di natura civilistica, fondato sulla violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c., e non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti. Ove non sussistano i presupposti per la menzionata responsabilità, opera l'art. 2495 del codice civile e quindi i soci sono responsabili nel limite di quanto hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, mentre i liquidatori solo se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa". (Cass. Civile, sentenza n. 30481 del 17 ottobre 2022). Automatismo che non sussiste nemmeno nei casi di cancellazione della società.

Ribadisce parte ricorrente che non ha alcun titolo per rispondere delle sanzioni nè dei debiti tributari ed erariali, nè l'Ufficio ha fornito alcuna prova atta a fondare la sua responsabilità in tal senso.

Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, atteso che la cartella di pagamento impugnata, infatti, riporta una pretesa erariale imputabile esclusivamente alla società S.r.I.

L'atto in questione è stato notificato al sig. Società solo nella sua qualità di iquidatore e, quindi, di ultimo rappresentante legale della predetta società. Società che, dopo l'avvenuta dichiarazione di fallimento (17/01/2020), era rimasta priva di una sede presso cui notificare gli atti. Ricorda l'Ufficio che, ai sensi art. 28, comma 4, del D.lgs. 175/2014, il potere di rappresentanza delle società estinte permane in capo ai liquidatori per 5 anni dalla data di cancellazione. Di conseguenza, "è valida la notifica dell'accertamento intestato alla società estinta presso il liquidatore, ultimo legale rappresentante dell'ente, avvenuta nel quinquennio".

Evidenzia altresì che la debenza delle imposte in carico alla sola società si evince anche dalle risultanze in Anagrafe Tributaria.

Precisa infine che il sigli della della victica della notifica della suddetta cartella in quanto mero (ultimo) rappresentante legale legale della richiamata società, e che da ciò solo (ovvero dalla mera notifica nella qualità di rappresentante legale) non discende alcuna responsabilità in relazione alla stessa, trattandosi peraltro di società di capitali.

Pertanto si conclude che il reclamo presentato dal sig. in nome proprio è da respingersi attesa la carenza di legittimazione ad agire.

Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso attesa la carenza ad agire del ricorrente; - nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, rigettare lo stesso in quanto infondato nel merito, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies,

del D.Lgs. n. 546/1992.

Motivi

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la cartella è stata notificata al ricorrente nella sua qualità di ultimo legale rappresentante della società, dichiarata fallita, ma è intestata a quest'ultima, a conferma che la pretesa tributaria è diretta nei soli suoi confronti. E' quindi evidente che il ricorrente non ha alcun interesse alla sua impugnazione, avendola ricevuta nella sua qualità di ultimo legale rappresentante prima della dichiarazione di fallimento della società.

Nè vi sono in atti evidenze di procedimenti per mala gestio o di altri procedimenti atti a fondare ipotesi di responsabilità di parte ricorrente, che è quindi priva dell'interesse ad agire giudizialmente avverso detta cartella, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio di doverle integralmente compensare tra e parti, in ragione del materiale svolgimento delle vicende di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la cartella è stata notificata al ricorrente nella sua qualità di ultimo legale rappresentante della società, dichiarata fallita, ma è intestata a quest'ultima, a conferma che la pretesa tributaria è diretta nei soli suoi confronti. E' quindi evidente che il ricorrente non ha alcun interesse alla sua impugnazione, avendola ricevuta nella sua qualità di ultimo legale rappresentante prima della dichiarazione di fallimento della società.

Nè vi sono in atti evidenze di procedimenti per mala gestio o di altri procedimenti atti a fondare ipotesi di responsabilità di parte ricorrente, che è quindi priva dell'interesse ad agire giudizialmente avverso detta cartella, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio di doverle integralmente compensare tra e parti, in ragione del materiale svolgimento delle vicende di causa.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.